

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Iscrizione N: FI01557
Il Presidente
della Sezione regionale della Toscana
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma3;

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo n. 3 del 24 giugno 2020, relativa all'iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 29/07/2022 registrata al numero di protocollo 44259/2022;

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Toscana in data **01/09/2022** con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

1 Ordinaria - C

5 - C

dell'impresa

EUROCORPORATION S.R.L.

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: EUROCORPORATION S.R.L.

Con Sede a: SCANDICCI (FI)

Indirizzo: VIA GAETANO DONIZETTI 52

Località: SCANDICCI

CAP: 50018

C. F.: 05235640488

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Mezzi:

Sono integrati i seguenti mezzi:

Targa: **GG168VC**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANPR75FM7100286

Titolo di disponibilità: Leasing

Categorie e Classi:

Categoria 1 Ordinaria (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

Classe C (popolazione complessivamente servita inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti)

EUROCORPORATION S.R.L.

Numero Iscrizione FI01557

Provvedimento di Modifica

Prot. n.47194/2022 del 01/09/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **GG168VC**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANPR75FM7100286

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*] [15.01.11*]
[18.01.03*] [20.01.01] [20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.13*] [20.01.14*] [20.01.15*] [20.01.17*]
[20.01.19*] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.27*] [20.01.28] [20.01.29*] [20.01.30] [20.01.31*]
[20.01.32] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.01.41]
[20.02.01] [20.02.02] [20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.03] [20.03.07]

[20.03.99] - rifiuti misti provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione

[08.03.18] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.01.03] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.01.07*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.02.16] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.05.04*] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[16.05.05] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[17.01.07] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

[17.09.04] - rifiuti urbani di cui al paragrafo 4.2 dell'allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008, come modificato con D.M. 13 maggio 2009

Categoria 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi)

Classe C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

Mezzi integrati nella categoria e classe corrente:

Targa: **GG168VC**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: JAANPR75FM7100286

Tipologie di rifiuto integrate per i mezzi sopraindicati:

[01.01.01] [01.01.02] [01.03.04*] [01.03.05*] [01.03.06] [01.03.07*] [01.03.08] [01.03.09] [01.03.10*] [01.04.07*]
[01.04.08] [01.04.09] [01.04.10] [01.04.11] [01.04.12] [01.04.13] [01.05.04] [01.05.05*] [01.05.06*] [01.05.07]
[01.05.08] [02.01.01] [02.01.02] [02.01.03] [02.01.04] [02.01.06] [02.01.07] [02.01.08*] [02.01.09] [02.01.10]
[02.02.01] [02.02.02] [02.02.03] [02.02.04] [02.03.01] [02.03.02] [02.03.03] [02.03.04] [02.03.05] [02.04.01]
[02.04.02] [02.04.03] [02.05.01] [02.05.02] [02.06.01] [02.06.02] [02.06.03] [02.07.01] [02.07.02] [02.07.03]
[02.07.04] [02.07.05] [03.01.01] [03.01.04*] [03.01.05] [03.02.01*] [03.02.02*] [03.02.03*] [03.02.04*] [03.02.05*]
[03.03.01] [03.03.02] [03.03.05] [03.03.07] [03.03.08] [03.03.09] [03.03.10] [03.03.11] [04.01.01] [04.01.02]
[04.01.03*] [04.01.04] [04.01.05] [04.01.06] [04.01.07] [04.01.08] [04.01.09] [04.02.09] [04.02.10] [04.02.14*]
[04.02.15] [04.02.16*] [04.02.17] [04.02.19*] [04.02.20] [04.02.21] [04.02.22] [05.01.02*] [05.01.03*] [05.01.04*]
[05.01.05*] [05.01.06*] [05.01.07*] [05.01.08*] [05.01.09*] [05.01.10] [05.01.11*] [05.01.12*] [05.01.13] [05.01.14]

EUROCORPORATION S.R.L.
Numero Iscrizione FI01557
Provvedimento di Modifica

Prot. n.47194/2022 del 01/09/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

[05.01.15*] [05.01.16] [05.01.17] [05.06.01*] [05.06.03*] [05.06.04] [05.07.01*] [05.07.02] [06.01.01*] [06.01.02*]
[06.01.03*] [06.01.04*] [06.01.05*] [06.01.06*] [06.02.01*] [06.02.03*] [06.02.04*] [06.02.05*] [06.03.11*]
[06.03.13*] [06.03.14] [06.03.15*] [06.03.16] [06.04.03*] [06.04.04*] [06.04.05*] [06.05.02*] [06.05.03] [06.06.02*]
[06.06.03] [06.07.01*] [06.07.02*] [06.07.03*] [06.07.04*] [06.08.02*] [06.09.02] [06.09.03*] [06.09.04] [06.10.02*]
[06.11.01] [06.13.01*] [06.13.02*] [06.13.03] [06.13.04*] [06.13.05*] [07.01.01*] [07.01.03*] [07.01.04*]
[07.01.07*] [07.01.08*] [07.01.09*] [07.01.10*] [07.01.11*] [07.01.12] [07.02.01*] [07.02.03*] [07.02.04*]
[07.02.07*] [07.02.08*] [07.02.09*] [07.02.10*] [07.02.11*] [07.02.12] [07.02.13] [07.02.14*] [07.02.15] [07.02.16*]
[07.02.17] [07.03.01*] [07.03.03*] [07.03.04*] [07.03.07*] [07.03.08*] [07.03.09*] [07.03.10*] [07.03.11*]
[07.03.12] [07.04.01*] [07.04.03*] [07.04.04*] [07.04.07*] [07.04.08*] [07.04.09*] [07.04.10*] [07.04.11*]
[07.04.12] [07.04.13*] [07.05.01*] [07.05.03*] [07.05.04*] [07.05.07*] [07.05.08*] [07.05.09*] [07.05.10*]
[07.05.11*] [07.05.12] [07.05.13*] [07.05.14] [07.06.01*] [07.06.03*] [07.06.04*] [07.06.07*] [07.06.08*]
[07.06.09*] [07.06.10*] [07.06.11*] [07.06.12] [07.07.01*] [07.07.03*] [07.07.04*] [07.07.07*] [07.07.08*]
[07.07.09*] [07.07.10*] [07.07.11*] [07.07.12] [08.01.11*] [08.01.12] [08.01.13*] [08.01.14] [08.01.15*] [08.01.16]
[08.01.17*] [08.01.18] [08.01.19*] [08.01.20] [08.01.21*] [08.02.01] [08.02.02] [08.02.03] [08.03.07] [08.03.08]
[08.03.12*] [08.03.13] [08.03.14*] [08.03.15] [08.03.16*] [08.03.17*] [08.03.18] [08.03.19*] [08.04.09*] [08.04.10]
[08.04.11*] [08.04.12] [08.04.13*] [08.04.14] [08.04.15*] [08.04.16] [08.04.17*] [08.05.01*] [09.01.01*] [09.01.02*]
[09.01.03*] [09.01.04*] [09.01.05*] [09.01.06*] [09.01.07] [09.01.08] [09.01.10] [09.01.11*] [09.01.12] [09.01.13*]
[10.01.01] [10.01.02] [10.01.03] [10.01.04*] [10.01.05] [10.01.07] [10.01.09*] [10.01.13*] [10.01.14*] [10.01.15]
[10.01.16*] [10.01.17] [10.01.18*] [10.01.19] [10.01.20*] [10.01.21] [10.01.22*] [10.01.23] [10.01.24] [10.01.25]
[10.01.26] [10.02.01] [10.02.02] [10.02.07*] [10.02.08] [10.02.10] [10.02.11*] [10.02.12] [10.02.13*] [10.02.14]
[10.02.15] [10.03.02] [10.03.04*] [10.03.05] [10.03.08*] [10.03.09*] [10.03.15*] [10.03.16] [10.03.17*] [10.03.18]
[10.03.19*] [10.03.20] [10.03.21*] [10.03.22] [10.03.23*] [10.03.24] [10.03.25*] [10.03.26] [10.03.27*] [10.03.28]
[10.03.29*] [10.03.30] [10.04.01*] [10.04.02*] [10.04.03*] [10.04.04*] [10.04.05*] [10.04.06*] [10.04.07*]
[10.04.09*] [10.04.10] [10.05.01] [10.05.03*] [10.05.04] [10.05.05*] [10.05.06*] [10.05.08*] [10.05.09] [10.05.10*]
[10.05.11] [10.06.01] [10.06.02] [10.06.03*] [10.06.04] [10.06.06*] [10.06.07*] [10.06.09*] [10.06.10] [10.07.01]
[10.07.02] [10.07.03] [10.07.04] [10.07.05] [10.07.07*] [10.07.08] [10.08.04] [10.08.08*] [10.08.09] [10.08.10*]
[10.08.11] [10.08.12*] [10.08.13] [10.08.14] [10.08.15*] [10.08.16] [10.08.17*] [10.08.18] [10.08.19*] [10.08.20]
[10.09.03] [10.09.05*] [10.09.06] [10.09.07*] [10.09.08] [10.09.09*] [10.09.10] [10.09.11*] [10.09.12] [10.09.13*]
[10.09.14] [10.09.15*] [10.09.16] [10.10.03] [10.10.05*] [10.10.06] [10.10.07*] [10.10.08] [10.10.09*] [10.10.10]
[10.10.11*] [10.10.12] [10.10.13*] [10.10.14] [10.10.15*] [10.10.16] [10.11.03] [10.11.05] [10.11.09*] [10.11.10]
[10.11.11*] [10.11.12] [10.11.13*] [10.11.14] [10.11.15*] [10.11.16] [10.11.17*] [10.11.18] [10.11.19*] [10.11.20]
[10.12.01] [10.12.03] [10.12.05] [10.12.06] [10.12.08] [10.12.09*] [10.12.10] [10.12.11*] [10.12.12] [10.12.13]
[10.13.01] [10.13.04] [10.13.06] [10.13.07] [10.13.09*] [10.13.10] [10.13.11] [10.13.12*] [10.13.13] [10.13.14]
[10.14.01*] [11.01.05*] [11.01.06*] [11.01.07*] [11.01.08*] [11.01.09*] [11.01.10] [11.01.11*] [11.01.12]
[11.01.13*] [11.01.14] [11.01.15*] [11.01.16*] [11.01.98*] [11.02.02*] [11.02.03] [11.02.05*] [11.02.06] [11.02.07*]
[11.03.01*] [11.03.02*] [11.05.01] [11.05.02] [11.05.03*] [11.05.04*] [12.01.01] [12.01.02] [12.01.03] [12.01.04]
[12.01.05] [12.01.06*] [12.01.07*] [12.01.08*] [12.01.09*] [12.01.10*] [12.01.12*] [12.01.13] [12.01.14*] [12.01.15]
[12.01.16*] [12.01.17] [12.01.18*] [12.01.19*] [12.01.20*] [12.01.21] [12.03.01*] [12.03.02*] [13.01.01*]
[13.01.04*] [13.01.05*] [13.01.09*] [13.01.10*] [13.01.11*] [13.01.12*] [13.01.13*] [13.02.04*] [13.02.05*]
[13.02.06*] [13.02.07*] [13.02.08*] [13.03.01*] [13.03.06*] [13.03.07*] [13.03.08*] [13.03.09*] [13.03.10*]
[13.04.01*] [13.04.02*] [13.04.03*] [13.05.01*] [13.05.02*] [13.05.03*] [13.05.06*] [13.05.07*] [13.05.08*]
[13.07.01*] [13.07.02*] [13.07.03*] [13.08.01*] [13.08.02*] [14.06.01*] [14.06.02*] [14.06.03*] [14.06.04*]
[14.06.05*] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.05] [15.01.06] [15.01.07] [15.01.09] [15.01.10*]
[15.01.11*] [15.02.02*] [15.02.03] [16.01.03] [16.01.04*] [16.01.06] [16.01.07*] [16.01.08*] [16.01.09*] [16.01.10*]
[16.01.11*] [16.01.12] [16.01.13*] [16.01.14*] [16.01.15] [16.01.16] [16.01.17] [16.01.18] [16.01.19] [16.01.20]
[16.01.21*] [16.01.22] [16.02.09*] [16.02.10*] [16.02.11*] [16.02.12*] [16.02.13*] [16.02.14] [16.02.15*] [16.02.16]
[16.03.03*] [16.03.04] [16.03.05*] [16.03.06] [16.03.07*] [16.04.01*] [16.04.02*] [16.04.03*] [16.05.04*] [16.05.05]
[16.05.06*] [16.05.07*] [16.05.08*] [16.05.09] [16.06.01*] [16.06.02*] [16.06.03*] [16.06.04] [16.06.05] [16.06.06*]
[16.07.08*] [16.07.09*] [16.08.01] [16.08.02*] [16.08.03] [16.08.04] [16.08.05*] [16.08.06*] [16.08.07*] [16.09.01*]
[16.09.02*] [16.09.03*] [16.09.04*] [16.10.01*] [16.10.02] [16.10.03*] [16.10.04] [16.11.01*] [16.11.02] [16.11.03*]
[16.11.04] [16.11.05*] [16.11.06] [17.01.01] [17.01.02] [17.01.03] [17.01.06*] [17.01.07] [17.02.01] [17.02.02]
[17.02.03] [17.02.04*] [17.03.01*] [17.03.02] [17.03.03*] [17.04.01] [17.04.02] [17.04.03] [17.04.04] [17.04.05]
[17.04.06] [17.04.07] [17.04.09*] [17.04.10*] [17.04.11] [17.05.03*] [17.05.04] [17.05.05*] [17.05.06] [17.05.07*]
[17.05.08] [17.06.01*] [17.06.03*] [17.06.04] [17.06.05*] [17.08.01*] [17.08.02] [17.09.01*] [17.09.02*] [17.09.03*]
[17.09.04] [18.01.01] [18.01.02] [18.01.03*] [18.01.04] [18.01.06*] [18.01.07] [18.01.08*] [18.01.09] [18.01.10*]
[18.02.01] [18.02.02*] [18.02.03] [18.02.05*] [18.02.06] [18.02.07*] [18.02.08] [19.01.02] [19.01.05*] [19.01.06*]

EUROCORPORATION S.R.L.
Numero Iscrizione FI01557
Provvedimento di Modifica

Prot. n.47194/2022 del 01/09/2022



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di FIRENZE
Piazza dei Giudici, 3
50122 FIRENZE (FI)

[19.01.07*] [19.01.10*] [19.01.11*] [19.01.12] [19.01.13*] [19.01.14] [19.01.15*] [19.01.16] [19.01.17*] [19.01.18]
[19.01.19] [19.02.03] [19.02.04*] [19.02.05*] [19.02.06] [19.02.07*] [19.02.08*] [19.02.09*] [19.02.10] [19.02.11*]
[19.03.04*] [19.03.05] [19.03.06*] [19.03.07] [19.03.08*] [19.04.01] [19.04.02*] [19.04.03*] [19.04.04] [19.05.01]
[19.05.02] [19.05.03] [19.06.03] [19.06.04] [19.06.05] [19.06.06] [19.07.02*] [19.07.03] [19.08.01] [19.08.02]
[19.08.05] [19.08.06*] [19.08.07*] [19.08.08*] [19.08.09] [19.08.10*] [19.08.11*] [19.08.12] [19.08.13*] [19.08.14]
[19.09.01] [19.09.02] [19.09.03] [19.09.04] [19.09.05] [19.09.06] [19.10.01] [19.10.02] [19.10.03*] [19.10.04]
[19.10.05*] [19.10.06] [19.11.01*] [19.11.02*] [19.11.03*] [19.11.04*] [19.11.05*] [19.11.06] [19.11.07*] [19.12.01]
[19.12.02] [19.12.03] [19.12.04] [19.12.05] [19.12.06*] [19.12.07] [19.12.08] [19.12.09] [19.12.10] [19.12.11*]
[19.12.12] [19.13.01*] [19.13.02] [19.13.03*] [19.13.04] [19.13.05*] [19.13.06] [19.13.07*] [19.13.08] [20.01.01]
[20.01.02] [20.01.08] [20.01.10] [20.01.11] [20.01.21*] [20.01.23*] [20.01.25] [20.01.26*] [20.01.28] [20.01.29*]
[20.01.30] [20.01.33*] [20.01.34] [20.01.35*] [20.01.36] [20.01.37*] [20.01.38] [20.01.39] [20.01.40] [20.02.01]
[20.02.03] [20.03.01] [20.03.02] [20.03.04] [20.03.06] [20.03.07]

[02.02.99] - rifiuti di cloruro di sodio - sale da stagionatura di prosciutti

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 28171/2019 del 26/08/2019 che si intendono qui integralmente riportate.

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 28415/2018 del 09/10/2018 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

(Diniego parziale)

Il provvedimento di variazione non viene accolto relativamente ai codici rifiuto 20.03.04 e 20.03.06 per la cat. 1 per la seguente motivazione: non compatibili ai sensi della Circolare Albo n.14 del 21 dicembre 2021.

Art. 4

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

FIRENZE, 01/09/2022

Il Segretario
- Avv. Maria Tesi -

Il Presidente
- Ing. Enrico Bocci -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione n. 10882/2001/T2 del 13 marzo 2001 A.E. Dir. Reg. Toscana)



ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 1

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
9. Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009, come modificata dalla deliberazione prot. n.07/CN/ALBO del 21 novembre 2018. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 4 E 1 SENZA LA GESTIONE DEI CODICI DELL' EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 5 E 1 COMPRESA LA GESTIONE DEI CODICI DELL' EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.

Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.